

COMUNE DI POLVERARA

Provincia di Padova



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 63 del 29 novembre 2006

approvato dalla Provincia di Padova con provvedimento n. 13 del 04.01.2007

*pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 11.01.2007 al 26.01.2007, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto comunale*

Il presente Regolamento è in vigore dal 04.01.2007

Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente

Articolo 1 – Disciplina del servizio.

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. B), nonché dagli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus consente di immatricolare tutti gli autobus di cui l'impresa titolare intenda dotarsi. Il Comune competente, previa verifica dell'adeguamento del requisito della capacità finanziaria da parte dell'impresa, nei termini previsti dal D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modifiche "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE dell'1.10.1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29.4.1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", fornisce all'impresa titolare ciascuna copia conforme dell'autorizzazione da tenere a bordo, riferita al veicolo interessato con il corrispondente numero di telaio e di targa.

Articolo 2 – Determinazione numero autobus da adibire al servizio.

1. In relazione alle direttive della Regione del Veneto intervenute nel PCR n. 124/97 con successive modifiche ed integrazioni, considerato che questo Comune non supera la soglia minima prevista di popolazione, le autorizzazioni di cui al precedente art. 1, comma 3, possono essere rilasciate d'intesa con altri Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prevista, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Sono fatte salve le autorizzazioni al noleggio deliberate nel passato, come specificato al comma 3 del successivo articolo 23.

2. In deroga al contingentamento di cui al punto 1 possono essere rilasciate altresì speciali autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni o per disabili. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.

Articolo 3 – Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'articolo 2.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

3. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

La domanda, comprensiva delle dichiarazioni specificate in seguito, può essere trasmessa anche per fax.

La domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto senza ulteriori formalità ovvero trasmessa per posta o fax accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore.

Se la presentazione della domanda avviene per fax devono comunque essere rispettate le norme del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, in materia di imposta di bollo.

4. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo, le caratteristiche e l'anno di immatricolazione dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.

5. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

- a) possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, n. 448, oltre a quelli riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modificazioni;
- b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;
- c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'Utente per la richiesta del servizio;
- d) autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
- e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
- g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;
- h) iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- i) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso.

6. Se trattasi di società, in aggiunta occorre presentare l'idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera se trattasi di società, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi.

7. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:

- a) elenco soci;
- b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

8. Nelle domande dovrà essere altresì indicata l'assenza delle cause

d'impedimento previste dall'art. 5.

9. Rimane in facoltà dell'interessato, in luogo delle dichiarazioni di tutti o taluni degli atti sopra elencati, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare l'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.

Articolo 4 – Titoli preferenziali.

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;
- b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a tre;
- c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
- d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
- e) soci di cooperative/consorzi costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre;
- f) l'anzianità e le caratteristiche dell'autobus che si intende adibire al servizio: con un punteggio massimo fino a tre.

2. In caso di parità di titoli si terrà conto della data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

3. In caso di ulteriore parità nei titoli, si procederà al sorteggio.

Articolo 5 – Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione.

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
- b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 6 – Assegnazione dell'autorizzazione.

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui via sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, e per consentirne la massima informazione viene trasmesso alla Provincia, alle associazioni di categoria e pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal dirigente comunale Responsabile del Servizio in base alla graduatoria di cui all'articolo 6 ed è riferita ad un singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

2. Per consentire l'esame da parte della Motorizzazione Civile, ai fini dell'immatricolazione del veicolo e l'iscrizione alla Camera di Commercio, il Comune rilascerà in via preventiva apposito nulla-osta.

3. L'autorizzazione da titolo all'immatricolazione di tutti gli autobus di cui

l'impresa intenda dotarsi, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 36 del 11.10.2000.

Articolo 8 – Inizio del servizio.

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione di cui all'art. 7, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:

- a) eventuale certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da eventuale rimessa;
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione con i relativi estremi;
- c) certificato di abilitazione professionale tipo Kd o carta di qualificazione, come previsto dal D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo;
- e) atto comprovante il requisito della onorabilità, come da D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni, art. 5;
- f) atto comprovante il requisito della capacità finanziaria, come da D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni, art. 6;
- g) atto comprovante il requisito della idoneità professionale, come da D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni, art. 7, e D.M. n. 448/91.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

3. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio, trasmettendo iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

Articolo 9 – Durata dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

2. L'intestatario dell'autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del regolamento comunale.

3. Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, entro la fine dell'anno, apposita dichiarazione di prosecuzione attività, con l'indicazione della sede, ricovero, il personale impiegato, fotocopia del libretto di circolazione con la revisione annuale dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Articolo 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto

requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni, art. 10. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il dirigente comunale Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

5. E' facoltà dell'interessato, in luogo del deposito dei documenti di cui al presente articolo, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare l'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.

Articolo 11 - Qualità servizio.

1. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte degli uffici comunali per accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, a competenti organismi tecnici.

2. Nel corso del servizio gli uffici comunali possono sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi

3. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dagli uffici comunali, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, l'ufficio può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Cronotachigrafo.

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalle Legge 13.1.1978, n. 727 e dal D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione degli scuolabus inferiori ai 35 q.li di massa a pieno carico, circolanti in ambito urbano.

Articolo 13 - Sostituzione dell'autoveicolo.

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal dirigente comunale Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso.

2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione

relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 14 - Obblighi inerenti all'esercizio.

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di Polizia Locale eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
 - f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente ufficio comunale la sospensione del servizio stesso e il relativo periodo, qualora sia superiore a 15 giorni;
 - g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
 - h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
 - i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Articolo 15 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 16 - Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 17 - Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Comune per un superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal dirigente comunale Responsabile del Servizio.

Articolo 18 - Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal dirigente comunale Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;

- b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
- c) quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare della autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 3, comma 6;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- i) quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione.

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal dirigente comunale responsabile del servizio nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'articolo 8;
- b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'articolo 9;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che tale interruzione, autorizzata dal dirigente comunale Responsabile del Servizio, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 13;
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'articolo 10.

Articolo 20 – Procedura per le sanzioni.

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.

2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità comunale ne indica le motivazioni e il provvedimento.

3. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U. 03.03.1934, n. 383, e successive modificazioni.

Articolo 21 – Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di cui all'articolo 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 22 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, per le pratiche riguardanti il noleggio autobus con conducente, è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale e Commercio comunale.

2. Le medesime pratiche vengono svolte nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

Articolo 23 – Esecutività del regolamento comunale

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 30.10.1998, n. 25.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è revocato il precedente regolamento adottato con deliberazioni consiliari n. 73 del 21.12.1999 e n. 11 del 29.2.2000.

3. Sono fatte salve le autorizzazioni al noleggio deliberate nel passato indipendentemente dai numeri massimi ora consentiti e i conseguenti provvedimenti concernenti l'assegnazione/trasferibilità delle autorizzazioni.